



Obblighi e misure in caso di sinistro

Il presente promemoria intende illustrarvi e suggerirvi il comportamento da assumere in caso di sinistro. Se i seguenti punti sono in contrasto con le condizioni generali e/o particolari risp. scritte del contratto d'assicurazione, prevale il contenuto del contratto d'assicurazione.

1. Notifica di sinistro e misure di salvataggio

Il contraente/danneggiato ha il dovere di notificare immediatamente alla Zurich ogni sinistro di cui è venuto a conoscenza. Inoltre, in caso di sinistro il contraente/danneggiato è tenuto a provvedere senza indugio al mantenimento e al salvataggio delle merci nonché ad adottare tutte le misure atte a ridurre il danno. La Zurich ha il diritto di ordinare personalmente le misure adatte, non ne ha però l'obbligo.

2. Accertamento del danno

Per l'accertamento del danno occorre convocare immediatamente la Zurich, se il sinistro è avvenuto in Svizzera, oppure il commissario di avaria se il sinistro si è verificato all'estero. Un incidente della circolazione, un furto, un furto con scasso oppure una rapina vanno inoltre notificati senza indugio alla polizia.

Se la Zurich non dispone di un proprio commissario di avaria, è possibile rivolgersi al «Lloyd's Agent» oppure richiedere alla Sede centrale della Zurich a Zurigo l'indirizzo di un altro esperto riconosciuto.

Le spese del commissario di avaria/esperto chiamato in causa vanno a carico della parte che ha dato l'incarico

d'ispezione. La Zurich risarcisce le spese solo se il sinistro è coperto.

Per danni di lieve entità al di sotto di CHF 3000.– di norma non occorre appellarsi a un esperto/commissario di avaria.

Nel caso di danni non immediatamente visibili dall'esterno la dichiarazione di sinistro deve essere effettuata al più tardi una settimana dopo la data in cui sono state consegnate le merci.

Se il danno si è verificato durante una spedizione postale, tramite corriere, per ferrovia oppure per via aerea, in caso di smarrimento va immediatamente richiesta una conferma definitiva di smarrimento, mentre in caso di danneggiamento occorre esigere senza indugio un verbale di accertamento.

Una dichiarazione tardiva del sinistro può esonerare la Zurich da qualsiasi obbligo d'indennizzo.

3. Salvaguardia dei diritti di regresso/ rivalsa

I diritti nei confronti di terzi che sono o che potrebbero essere responsabili del danno devono essere garantiti mediante le seguenti misure:

a) i danni visibili dall'esterno vanno notificati subito al trasportatore (vettore, compagnia marittima, corriere, ecc.) mediante una riserva qualificata, cioè sul bollettino di consegna risp. sulla lettera di vettura va annotato per iscritto il genere di danneggiamento (p. es. graffiatura, rottura).

b) In caso di danni scoperti solo successivamente (cosiddetti danni nascosti), il

trasportatore va informato per iscritto delle proprie responsabilità subito dopo la scoperta. A tal riguardo, a dipendenza del genere di trasporto vanno rispettate determinate scadenze legali, in parte molto brevi, p. es. nel trasporto di merci su strada in Europa 7 giorni, in Svizzera 8 giorni, nel traffico postale 7 giorni, nel traffico ferroviario 7 giorni, nel traffico aereo 7 giorni e nel traffico marittimo di regola 3 giorni.

c) Il trasportatore va convocato per l'accertamento in comune del danno.

Un'insufficiente garanzia dei diritti di regresso può esonerare la Zurich da qualsiasi obbligo d'indennizzo.

4. Documenti necessari per la liquidazione del sinistro

Sono sempre necessari:

- dichiarazione di sinistro (formulario della Zurich oppure lettera con descrizione della dinamica del sinistro)
- originale del certificato d'assicurazione della Zurich (se rilasciato)
- fattura commerciale per l'acquisto/la vendita della spedizione
- distinta colli, elenco del peso oppure lista d'inventario
- originale del bollettino di consegna/della lettera di vettura con riserva qualificata
- lettera di responsabilità al trasportatore
- risposta del trasportatore responsabile a questa lettera
- rapporto dell'esperto sinistri
- verbale di polizia (se vi è stato un reato)
- concreta rivendicazione del danno

A dipendenza del genere di trasporto sono inoltre necessari:

stradale

- originale della lettera di vettura CMR (nel caso di trasporti oltre frontiera)
- conferma del danno dell'autista dell'autocarro

aereo

- originale dell'airway bill (lettera di vettura aerea)
- in caso di smarrimento: conferma definitiva di smarrimento (definite loss confirmation)
- in caso di danneggiamento: verbale di accertamento (cargo damage report)

marittimo/fluviale

- originale della polizza di carico (bill of lading)
- rapporto di carico (se disponibile)
- certificato di spedizione (se disponibile)
- rapporto di stivaggio/carico (master's receipt)
- in caso di danneggiamento: cargo damage list (firmato dal capitano)
- in caso di smarrimento: shortland-ing certificate (firmato dal capitano)
- in caso di trasbordo da nave e alleggio: cargo boat-, cargo receipt note

ferroviario

- originale della lettera di vettura ferroviaria
- in caso di danneggiamento: verbale di accertamento della ferrovia
- in caso di smarrimento: conferma definitiva di smarrimento della ferrovia

postale

- prova del genere di spedizione
- domanda di accertamenti
- quietanza dell'indennizzo regolamentare della posta

per corriere

- in caso di smarrimento: conferma definitiva di smarrimento
- in caso di danneggiamento: verbale di accertamento
- quietanza dell'indennizzo regolamentare del servizio di corriere